



SERVIZI

ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE EETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA'

Statuto ANTEAS APS

Regionale ABRUZZO

Approvato dall'Assemblea dei Soci nella seduta del 16 Aprile 2019

Verbale Assemblea ordinaria dei soci

Il giorno 16 del mese di Aprile 2019, alle ore 10,00 presso il Ristorante (PIPE') in via della Riviera 249 Pescara. si è riunita l'Assemblea dei soci della ANTEAS REGIONALE APS, in seduta ordinaria, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifica dello Statuto sociale al fine di adeguarlo alla Riforma del Terzo settore;
- 2) Varie ed eventuali.

A norma dell'art. 8 dello Statuto sociale, assume la presidenza il Presidente dell'Associazione, **Enzo Troiani**, che, constatato che sono presenti n. **25** soci aventi diritto al voto su n. **29** soci iscritti all'Associazione **vedasi documento allegato** con le sottoscrizioni dei presenti, dichiara l'Assemblea ordinaria validamente costituita in sede di seconda convocazione ai sensi dell'art. 16 dello Statuto Sociale, e chiama a fungere da segretario verbalizzante della seduta il **Signor/a Dell'Olivastro Giuseppe** che accetta.

Compiuto l'accertamento di cui sopra, il Presidente prende la parola per illustrare i punti posti all'ordine del giorno.

Sull'**unico punto all'ordine del giorno** il Presidente informa i presenti che, entro il 2 agosto 2019, è necessario procedere ad una modifica statutaria al fine di adeguare lo Statuto alle nuove disposizioni previste dalla Riforma del Terzo settore. Egli fa presente che la scadenza del 2 agosto 2019 è posta dall'art.101, c.2, del Decreto legislativo 117 del 2017 (d'ora in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e la modifica entro tale termine è fondamentale per mantenere l'iscrizione nell'Albo regionale delle APS, oltre che per iscriversi nel futuro Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), nel momento in cui esso sarà operativo.

Il Presidente presenta quindi agli intervenuti la bozza di Statuto nuovo, che è già stata approvata in via preliminare dal Consiglio Direttivo nella seduta del 26 marzo 2019.

Il Presidente continua affermando che il nuovo Statuto è stato aggiornato con le nuove disposizioni previste per le organizzazioni di volontariato dal Codice del Terzo settore, dato che l'intenzione è quella di mantenere la tipologia di APS.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

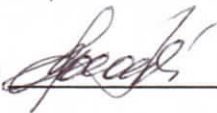
Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese (per alzata di mano) lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea, a maggioranza, (24 Favorevoli e 1 astenuto) delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene quindi incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, il quale è esente sia dall'imposta di bollo che dall'imposta di registro.

Il Presidente alle ore 12.00 rilevato che è stato trattato l'argomento posto all'ordine del giorno e che nessuno dei presenti chiede di intervenire, dichiara chiusa l'Assemblea e sciolta la riunione, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE – Troiani Enzo



IL SEGRETARIO – Dell'Olivastro Giuseppe



ELENCO PARTECIPANTI ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 16 APRILE 2019

n. o	Nominativo		Indirizzo				Generalita'			Firma
	Cognome	Nome	Indirizzo	Cap	Città	Prov.	C. di Nascita	D. Nascita	Codice Fiscale	
01	Ciapanna	Pasquale	Via Sant. Stefano, 47	64028	SILVI	TE	SILVI	06/01/1948	CPNPQL48A061741E	
02	Cicolini	Agostino	Via venezia, 17	66026	Ortona	CH	Poggio Fiorito	22/11/1947	CCLGTN47S22G760F	
03	Cicolini	Liliana	Cda Pili, 141	66041	Atessa	CH	Ortona	25/05/1957	CCLLLN57E65G141T	
04	Cordoni	Roberto	Via Cona 82/a	64100	Teramo	TE	Crognaleto	31/10/1951	CRDRRT51R31D179Z	
05	D'Agostino	Rita	Via della Polveriera, 13	65129	Pescara	PE	Notaresco	26/11/1951	DGSRIT51S66F942Q	
06	De Flavis	Nicolino	Via De Bruzi, 3	67051	Avezzano	AQ	Avezzano	18/12/1955	DFLNLN55T18A515V	
07	De Grandis	Franco	Via Delle Cardinie, 13/d	66054	Vasto	CH	Torino d. S.	17/05/1949	DGRFNC49E17L218Z	
08	De Panfilis	Augusto	Piazza Umberto I, 15	67034	Pettorano	AQ	Sulmona	23/02/1963	PNGST63B24I804O	
09	Dell'Olivastro	Giuseppe	Costantinopoli, 179	66026	Ortona	CH	Ortona (CH)	08/02/1951	DLLGPP51B08G141L	
10	Di Crescenzo	Luigi	Via Pietro Nenni, 33	65129	Pescara	PE	Guardiagrele	26/09/1941	DCRRGU41P25E243J	
11	Di Giovanni	Agostino	Via Mad. D. Grazie, 29	65020	Roccamorice	PE	Roccamorice	28/08/1948	DGVGTN48M28H425N	
12	Di Nizio	Francesco	C/so Mazzini, 411/A	66054	Vasto	CH	Vasto	30/11/1974	DNZFNCR74S30E372A	
13	Ferrante	Gabriella	Via del Mare, 102	66034	Lanciano	CH	Lanciano	19/09/1979	FRRGRL79P59E435R	
14	Florentini	Anna	Via delle Nocelle, 50/C	67100	L'Aquila	AQ	Palestro RM	25/07/1949	FRNNNA49L65G274V	
15	Guetti	Giovanni	Via G. pastorelli, 16,A	67100	L'Aquila	AQ	L'Aquila	09/06/1945	GTTGNN45H09A345H	
16	Guidi	Ezio	Via Praga, 24	65010	Spoltore	PE	Pescara	25/04/1953	GDUBRN49T20G482P	
17	Lattanzi	Clarice	Via della Mainetta, 48/A	67100	L'Aquila	AQ	Cagnano A. T.	11/10/1956	LTTCRC56R51B358J	
18	Liberatori	Antonio	Fraz. Viola	64100	Teramo	TE	Isola G. S.	17/01/1953	LBRTN53A17E343G	
19	Luciani	Sabatino	Via G. Mazzini, 84	66020	S. G. Teatino	CH	S. G. Teatino	05/09/1949	LCNSTN49P05D690D	
20	Luciani	Teresa	Via Marciani 69	66034	Lanciano	CH	Lanciano	04/12/1944	LCNTRS44T44E435K	
21	Mambella	Gaetano	Via Sangro, 13	65015	Montesilvano	PE	Atessa	11/12/1949	MMBGTN49T11A485W	
22	Mancinelli	Antonio	Via Aldo Moro, 80	65129	Pescara	PE	Pescara	03/07/1946	MNCNTN46L03G482A	
23	Marchetti	Giovanna	Viale Bovio, 48	64100	Teramo	TE	Torano Nuovo	11/11/1943	MRCGNN43R51L207H	
24	Pigliacelli	Giovanni	Via E. Ferrari, 32	64046	Montorio V.	TE	Montorio al V.	30/11/1947	PGLGNN47S30F690K	
25	Puglia	salvatorino	Via Pascoli, 11	64014	Martinsicuro	TE	Colonnella	04/08/1947	PGLSVT47M04C901W	
26	Salucci	Teresa	V.le Camathias, 17	67051	Avezzano	AQ	Scurcola Mar	02/10/1958	SLCTRS58R42I553O	
27	Torge	Felice	Via A. Verrocchio, 3	67051	Avezzano	AQ	Avezzano	11/07/1952	TRGFLC52L11A515A	
28	Toscano	Nicola	Via IV Novembre, 34	66020	Scerni	CH	Pollutri	08/08/1949	TSCNCL49M08G799S	
29	Troiani	Enzo	Via Pannella, 63	64100	Teramo	TE	Bisenti	11/07/1947	TRNNZE47L11A885W	



ANTEASREGIONALE ABRUZZOAPS

STATUTO

PREMESSA

- 
1. ANTEAS **REGIONALE ABRUZZO** APS, è un Ente di Terzo Settore, Associazione di Promozione Sociale, costituita nel rispetto del Codice Civile, del Codice del Terzo Settore e in particolare della normativa in materia di associazioni di promozione sociale.
 2. La sua attività si ispira ai principi della Costituzione Italiana ed è posta in essere a norma della legge 106 del 6 giugno 2016, del DLGS n.117 del 3 luglio 2017 "Codice del Terzo Settore", in particolare del Titolo V, Capo II "delle associazioni di promozione sociale", delle norme del presente Statuto, (**della Legge Regionale N. 11 DEL 01/03/2012**) e dai principi generali dell'ordinamento giuridico.
 3. ANTEAS **REGIONALE ABRUZZO** APS, pur operando in piena autonomia e responsabilità sotto il profilo giuridico e patrimoniale, è promossa dall'ANTEAS – Associazione Nazionale Tutte le Età Attive per la Solidarietà, di cui condivide pienamente - ed espressamente accetta - il relativo Statuto ed il Regolamento Nazionale, gli scopi, le finalità ed il relativo processo di governance, anche ai sensi delle particolari norme in materia del Codice del Terzo Settore e in particolare a quanto previsto dall'articolo 41.
 4. **ANTEAS REGIONALE ABRUZZO APS**, pertanto - nel rispetto ed alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni statutarie e regolamentari **dell'ANTEAS** - è riconosciuta quale livello di articolazione regionale della medesima **ANTEAS**.
 5. In relazione all'utilizzo del nome, loghi e marchi dell'ANTEAS, l'**ANTEAS REGIONALE ABRUZZO** APS accetta le apposite norme emanate dai competenti Organi della Associazione nazionale.
 6. ANTEAS **REGIONALE ABRUZZO** APS è un'associazione non riconosciuta e ha sede legale nel Comune di **Pescara** in Via **Dei Sanniti, 18 – 65127 Pescara**.
 7. Il trasferimento della sede legale nell'ambito del Comune di **Pescara** non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
- 

ARTICOLO 1- VALORI E FINALITA' SOCIALI

1. ANTEAS **REGIONALE ABRUZZO** APS è una libera associazione democratica, indipendente, apartitica e aconfessionale; non persegue fini di lucro e ha durata illimitata. In essa vige il principio di libera eleggibilità degli Organi, in condizione di uguaglianza e pari opportunità.

- 
2. ANTEAS **REGIONALE ABRUZZO** APS, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. come oggetto lo sviluppo della persona attraverso la promozione delle forme aggregative di tutte le età attive valorizzandone la soggettività e il ruolo nella società.
3. ANTEAS **REGIONALE ABRUZZO** APS si propone, inoltre, di:
- promuovere una organizzazione economica e sociale che garantisca a tutti i cittadini, a prescindere dalla loro età e condizione personale e professionale, lo sviluppo della propria personalità e la tutela della salute e della previdenza;
 - approfondire e diffondere i valori della solidarietà, della integrazione e della giustizia sociale contro la povertà, l'esclusione e la solitudine;
 - promuovere le relazioni intergenerazionali;
 - sviluppare l'integrale attuazione dei diritti costituzionali, concernenti l'uguaglianza di dignità, le pari opportunità e la lotta contro ogni forma di discriminazione;
 - diffondere e promuovere una cultura della legalità, basata sui principi della Costituzione, per la lotta contro le mafie e ogni forma di criminalità;
 - promuovere e proteggere i diritti dei minori, degli anziani, dei disabili, dei rifugiati, degli immigrati, degli infermi, degli indigenti e in generale dei soggetti più deboli – secondo i principi della Costituzione Italiana e delle Convenzioni ONU;
 - promuovere la conoscenza, la tutela e la valorizzazione della storia anche locale, il recupero della memoria e dell'arte dei vecchi mestieri e del patrimonio storico, artistico, culturale e del paesaggio, così come definiti dal Codice dei Beni Culturali;
 - promuovere la conoscenza, la salvaguardia, la protezione e il miglioramento delle condizioni della natura, dell'ambiente, degli habitat e delle specie animali e vegetali;
 - sviluppare la pratica sportiva e il turismo sociale, responsabile e sostenibile come validi veicoli per l'approfondimento della reciproca conoscenza, della solidarietà e per l'affermazione dei valori per la convivenza civile tra i popoli;
 - la formazione e l'aggiornamento sia professionale che culturale.
- 

ARTICOLO 2- ATTIVITA' SOCIALI

1. Al fine di conseguire le proprie finalità sociali, ANTEAS **REGIONALE ABRUZZO** APS, in quanto articolazione regionale dell'ANTEAS, esercita, in via esclusiva o principale, le attività tipiche delle reti associative di cui all'articolo 41 del Codice del Terzo Settore, nonché di una o più attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice del terzo Settore. In particolare svolge le seguenti attività in favore dei propri associati, e dei loro associati e familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente, anche indirettamente, dell'attività di volontariato dei propri associati:
- a. Coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto delle associate e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescere la rappresentatività presso i soggetti istituzionali, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informativi idonei a garantire conoscibilità e trasparenza in favore del pubblico e dei propri associati;



- b. Servizi strumentali alle associate e ad altri enti del Terzo Settore, inclusi il sostegno, la promozione e il coordinamento di attività di interesse generale da questi ultimi svolte;
- c. Svolgere interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- d. Organizzare attività di educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e. Organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle altre attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- f. Organizzare e gestire attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

ANTEAS può anche svolgere attività di:

- g. Provvedere alla formulazione, organizzazione, realizzazione e alla promozione di iniziative, attività, progetti e programmi, in proprio o con la collaborazione di altri Enti, Associazioni, Fondazioni e Organizzazioni, dell'Unione Europea, degli Stati, degli Enti Locali, delle Università, degli Istituti di Istruzione di ogni ordine e grado, e di altri organismi, pubblici e privati, italiani, comunitari ed esteri;
 - h. Collaborazione, anche in forma di convenzione, con Enti e Istituzioni pubbliche e private;
 - i. Stipula di contratti e convenzioni con enti pubblici e privati;
 - j. Collaborazione con altri organismi che prevedono nel proprio Statuto attività a favore dello sviluppo sociale, civile e culturale per conseguire fini comuni;
2. ANTEAS **REGIONALE ABRUZZO** APS può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale con i criteri, le modalità e i limiti stabiliti dalla Legge, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. Il carattere secondario e strumentale di tali attività deve essere documentato nel bilancio o nella relazione di missione.
3. ANTEAS **REGIONALE ABRUZZO**APS può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione

o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e lavoratori, nel rispetto del disposto legislativo.

4. ANTEAS **REGIONALE ABRUZZO** APS può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'articolo 36 del D.Lgs 117/2017.
5. I soci volontari che prestano attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs 117/2017 e sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'articolo 18 del D.Lgs 117/2017.

ARTICOLO 3 -SOCI

1. L'ANTEAS **REGIONALE ABRUZZO** APS, in quanto articolazione regionale dell'ANTEAS, ha come Soci le ANTEAS Provinciali/Metropolitane della Regione ABRUZZO, riconosciute come tali dal Consiglio Nazionale dell'ANTEAS, e le Associazioni ANTEAS avente sede legale nell'ambito territoriale regionale e che hanno richiesto l'adesione ad ANTEAS nei termini indicati dallo Statuto nazionale dell'ANTEAS e sulla base delle apposite disposizioni statutarie che disciplinano altresì diritti e doveri dei soci.
2. I soci dell'ANTEAS **REGIONALE ABRUZZO**APS sono, pertanto, di due categorie: Soci Affiliati collettivi e Soci Aggregati.
3. Possono affiliarsi all'ANTEAS **REGIONALE ABRUZZO** APS, quali Soci Affiliati, tutte le associazioni dotate, o meno, di personalità giuridica, che abbiano finalità non contrastanti con quelle dell'ANTEAS, che abbiano sede legale che abbiano sede legale e svolgano le loro attività in **REGIONE ABRUZZO** e non abbiano scopo di lucro.
4. In particolare possono essere Soci Affiliati dell'ANTEAS**REGIONALE ABRUZZO** APS le Associazioni di Promozione Sociale, costituite a norma della legge 106 del 6 giugno 2016 e del DLGS n. 117 del 3 luglio 2017, segnatamente dal titolo V, Capo II "delle associazioni di promozione sociale", iscritte e/o iscrivibili nella sezione "associazioni di promozione sociale" del registro Unico Nazionale degli Enti di Terzo Settore.
5. I Soci Affiliati costituiscono articolazioni territoriali dell'ANTEAS e dell'ANTEAS **REGIONALE ABRUZZO** APS ai sensi dello Statuto Nazionale dell'ANTEAS, in particolare dell'Articolo 6.
6. L'ammissione del Socio Affiliato è disciplinata dal Regolamento Nazionale, è deliberata dal Consiglio Regionale, su proposta della Presidenza Regionale, e decorre dalla data di delibera.
7. I Soci Affiliati si impegnano, come condizione del rapporto di affiliazione, al rispetto dello Statuto Nazionale e Regionale, del Regolamento Nazionale e Regionale e dei



provvedimenti adottati dagli Organi dell'ANTEAS e dell'ANTEAS **REGIONALE ABRUZZO** APS, adottano la tessera sociale ANTEAS e uno statuto tipo approvato dal Consiglio Nazionale ma conservano piena autonomia giuridica, amministrativa e patrimoniale. Gli stessi svolgono tutte le attività sociali a proprio nome e nel loro interesse, in maniera del tutto autonoma ed indipendente e pertanto, sono gli unici responsabili del loro operato e in ogni caso, degli obblighi assunti, a qualsiasi titolo, nei confronti di terzi.

8. Le ANTEAS Provinciali/Metropolitane o, in loro assenza, ANTEAS **REGIONALE ABRUZZO** APS, previa comunicazione alla Presidenza Nazionale, possono associare ad ANTEAS e ad ANTEAS **REGIONALE ABRUZZO** APS, in qualità di Soci Aggregati, enti, associazioni, circoli, istituti di istruzione che, nella loro autonomia e senza diventare articolazioni territoriali di ANTEAS, intendano cooperare con ANTEAS per il raggiungimento di finalità comuni. I Soci Aggregati possono diventare punti tesseramento ANTEAS con le modalità stabilite dal Regolamento Nazionale.
9. L'adesione all'ANTEAS **REGIONALE ABRUZZO** APS è a tempo indeterminato, fatta salva la possibilità di recesso, esclusione e decadenza per morosità, essendo vietata la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
10. Tutti gli associati hanno diritto di voto nel rispetto delle modalità previste dallo Statuto nazionale dell'ANTEAS, dal presente Statuto e dal Regolamento Nazionale dell'ANTEAS.
11. Le modalità e le condizioni di adesione e affiliazione all'ANTEAS **REGIONALE ABRUZZO** APS ed ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, sono disciplinate dallo Statuto e dal Regolamento Nazionale.
12. La tessera sociale e l'affiliazione per tutte le attività ha validità dal 1 gennaio al 31 dicembre.
13. L'importo della quota associativa è determinato dall'Assemblea Regionale su proposta del Consiglio Regionale.
14. I soci devono provvedere al pagamento della quota associativa nei termini e con le modalità stabilite dal Consiglio Regionale. Gli stessi devono, inoltre, partecipare, secondo le proprie possibilità, al perseguimento e al raggiungimento dei fini istituzionali dell'ANTEAS **REGIONALE ABRUZZO** APS.
15. La quota o contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile. Non è frazionabile, né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di socio;

ARTICOLO 4 - DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI

1. I Soci Affiliati e Aggregati partecipano alle attività associative dell'ANTEAS **REGIONALE ABRUZZO** APS attraverso il proprio legale rappresentante o persona delegata.



2. I soci dell'ANTEAS **REGIONALE ABRUZZO** APS hanno diritto, nel rispetto delle modalità previste: a) di partecipare alla vita associativa e a tutte le attività promosse dall'ANTEAS **REGIONALE ABRUZZO** APS e di essere informati sulle attività dell'ANTEAS **REGIONALE ABRUZZO** APS e controllarne l'andamento; b) di prendere parte e votare alle Assemblee; c) di prendere visione dei bilanci, esaminare i libri sociali e consultare i verbali; d) di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi; e) di promuovere e organizzare attività rispondenti alle finalità sociali.
3. Hanno diritto all'elettorato attivo tutti gli associati in regola con l'affiliazione e con il versamento delle quote associative.
4. Possono essere delegati alle Assemblee delle ANTEAS locali, provinciali/metropolitane, regionali, nazionale ed essere eletti negli organi dell'ANTEAS solo soci persone fisiche maggiorenni, in regola con il tesseramento.
5. I rappresentanti dei soci non in regola con il pagamento della quota sociale non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea Regionale, né prendere parte all'attività dell'ANTEAS **REGIONALE ABRUZZO** APS. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.
6. I soci dell'ANTEAS **REGIONALE ABRUZZO** APS sono tenuti al rispetto delle norme dello Statuto e del Regolamento Nazionale e del presente Statuto, all'osservanza delle deliberazioni adottate dagli organi sociali, al versamento delle quote sociali entro il termine stabilito o al momento dell'adesione e al perseguimento degli scopi sociali nei modi stabiliti dal Consiglio Nazionale e dal Consiglio Regionale.

ARTICOLO 5- PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

1. La qualifica di Socio si perde per:
 - a) recesso;
 - b) decadenza per morosità deliberata dal Consiglio Nazionale, anche su proposta del Consiglio Regionale, per il Socio Affiliato e dal competente organo del livello territoriale per il Socio Aggregato. Si configura la condizione di morosità in caso di mancato versamento della quota di rinnovo del tesseramento o dell'affiliazione entro 4 mesi dall'inizio dell'esercizio sociale;
 - c) esclusione che potrà essere deliberata dal Consiglio Nazionale su proposta del Collegio Nazionale dei Garanti, eventualmente attivato anche dal Consiglio Regionale, per il Socio Affiliato e dal competente organo del livello territoriale per il Socio Aggregato qualora venga constatato: i. un comportamento contrastante con le norme di legge, con il codice penale con le finalità e i principi dell'ANTEAS, l'inosservanza dello Statuto nazionale, del Regolamento Nazionale, dello Statuto regionale e delle deliberazioni assunte dagli organi statutari; ii. l'inadempimento agli obblighi o/e alle obbligazioni derivanti dallo Statuto nazionale, dal Regolamento Nazionale, dello Statuto regionale e dalle delibere assunte

dagli Organi Sociali; il verificarsi di gravi motivi, tra cui situazioni di palese conflitto interno, che rendano impossibile la prosecuzione del rapporto associativo;

2. Per i Soci Affiliati e Aggregati costituiscono condizione per la perdita della qualifica di associato lo scioglimento o intervenute modifiche statutarie incompatibili con lo Statuto dell'ANTEA So con le norme di legge vigenti in materia.
3. La perdita della qualifica di associato ha efficacia per tutti i livelli dell'ANTEAS e prevede l'immediata decadenza da qualunque carica associativa del rappresentante legale o delegato del Socio Affiliato o Aggregato.
4. Le procedure della sospensione e dell'esclusione da socio e le relative impugnazioni sono disciplinate dal Regolamento Nazionale.
5. Il socio receduto o escluso non ha alcun diritto sul patrimonio dell'ANTEAS o dell'ANTEAS **REGIONALE ABRUZZO APS**.



ARTICOLO 6 – IL COMMISSARIAMENTO

1. Conformemente a quanto previsto dall'articolo 10 dello Statuto ANTEAS, l'ANTEAS **REGIONALE ABRUZZO APS** può essere commissariata per:
 - a) impossibilità di funzionamento dell'Assemblea Regionale;
 - b) gravi violazioni dello Statuto e/o del Regolamento Nazionale compreso il mancato rispetto di quanto stabilito in riferimento all'utilizzo della denominazione e dei segni distintivi dell'ANTEAS;
 - c) mancata approvazione del bilancio consuntivo nei termini indicati dallo Statuto e dal Regolamento Nazionale;
 - d) gravi casi di deficit di bilancio o di irregolarità amministrativa o contabile;
 - e) mancato assolvimento di quanto previsto dall'art.8 comma 4 dello Statuto ANTEAS.
2. La procedura di commissariamento è disciplinata dal Regolamento Nazionale; è attivata dalla Presidenza Nazionale ed è dettata dalla necessità di garantire i principi di democrazia, partecipazione degli associati, trasparenza, efficienza, correttezza ed economicità di gestione delle ANTEAS Regionali.
3. Il commissariamento è adottato con delibera del Consiglio Nazionale su proposta della Presidenza Nazionale.
4. Contro la delibera di commissariamento è possibile presentare ricorso al Collegio Nazionale dei Garanti che decide entro trenta giorni. La delibera di commissariamento è esecutiva in pendenza di ricorso.

Handwritten signature



5. Il commissario designato assume tutte le funzioni necessarie per il proseguimento dell'attività associativa nel rispetto dello Statuto e del Regolamento Nazionale assumendo i poteri degli organismi che ha sostituito; il commissario risponde al Consiglio Nazionale.
6. Il commissario rappresenta a tutti gli effetti l'ANTEAS **REGIONALE ABRUZZO** APS commissariata e ha i poteri assegnatigli dalla relativa delibera. La stessa stabilisce la durata del commissariamento, che comunque non potrà avere una durata superiore ad un anno.
7. Durante la durata del commissariamento, i componenti degli organi dell'ANTEAS **REGIONALE ABRUZZO** PS commissariata sono temporaneamente sospesi dagli organismi nazionali.
8. Qualora l'ANTEAS **REGIONALE ABRUZZO** APS risulti carente nella composizione dei dirigenti, gli Organismi Direttivi della stessa, ritenendo di non essere in grado temporaneamente di procedere alla sostituzione, possono chiedere al Consiglio Nazionale la nomina di un commissario fino alla cessazione delle cause che hanno dato luogo a detta carenza.

ARTICOLO 7 - ORGANI SOCIALI

1. Sono Organi dell'ANTEAS **REGIONALE ABRUZZO** APS:
 - L'Assemblea Regionale
 - Il Consiglio Regionale
 - La Presidenza Regionale
 - Il Presidente Regionale
 - Il Collegio dei Revisori dei Conti
 - Il Collegio Regionale dei Garanti
2. La durata del mandato degli Organi Sociali è fissata in **quattro anni**. Le sostituzioni effettuate nel corso del quadriennio decadono allo scadere del quadriennio medesimo.
3. Possono essere eletti alle cariche sociali tutti i rappresentanti dei soci in regola con il versamento della quote associative e che abbiano compiuto il 18° anno di età.
4. Non può essere nominato componente degli organi dell'ANTEAS **REGIONALE ABRUZZO** APS, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

5. Le cariche sociali sono gratuite ad eccezione, nel caso, di quella di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. I componenti degli Organi Sociali dell'ANTEAS **REGIONALE ABRUZZO APS** hanno diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata in conformità delle norme di legge e ai fini dello svolgimento della funzione.

ARTICOLO 8 - ASSEMBLEA REGIONALE

1. L'Assemblea Regionale è il massimo organo di indirizzo politico e programmatico dell'ANTEAS **REGIONALE ABRUZZO APS**.
2. L'Assemblea Regionale è composta da:
 - a. I componenti la Presidenza Regionale;
 - b. I presidenti delle ANTEAS provinciali/metropolitane e territoriali presenti sul territorio regionale;
 - c. I delegati degli associati eletti nelle Assemblee provinciali/metropolitane e/o territoriali in rapporto al numero degli iscritti di ogni singola Associazione locale affiliata o aggregata ad ANTEAS sulla base di un quoziente di rappresentatività deliberato dal Consiglio Nazionale almeno sei mesi prima della riunione dell'Assemblea Nazionale convocata per il rinnovo degli Organi Sociali.
3. I componenti dell'Assemblea Regionale **durano in carica quattro anni**. Spetta alle Assemblee delle ANTEAS Provinciali/Metropolitane o territoriali provvedere alla sostituzione dei propri delegati che, nel corso del mandato, vengano, per qualsiasi ragione, a mancare.
4. Ogni quattro anni, entro il 30 aprile, deve necessariamente aver luogo una riunione dell'Assemblea Regionale per eleggere i delegati all'Assemblea Nazionale con le seguenti modalità: a) all'Assemblea Regionale partecipano i delegati eletti dalle ANTEAS Provinciali/Metropolitane o, in mancanza, i delegati eletti dalle ANTEAS locali; a quelle Provinciali/Metropolitane, i delegati eletti all'interno delle ANTEAS locali; b) Il calcolo dei delegati avviene a livello regionale su base provinciale/metropolitano o in mancanza, su base locale.
5. Ogni Socio Affiliato o Aggregato, in regola con il versamento della quota di affiliazione da effettuarsi entro la data di convocazione dell'Assemblea Provinciale/Metropolitana, o, in mancanza, di quella Regionale, ha diritto al voto. L'Assemblea Regionale si svolge secondo le regole stabilite dal presente Statuto e dal Regolamento Nazionale.
6. L'Assemblea Regionale si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta si renda necessario.
7. Le riunioni sono convocate dal Presidente Regionale, previa delibera del Consiglio Regionale, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare,

almeno 15 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (posta prioritaria, raccomandata, telegramma, fax, mail, pec).

8. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno il 25% dei componenti l'Assemblea Regionale; in tal caso il Presidente Regionale deve provvedere con le modalità di cui al precedente comma 7.
9. L'Assemblea Regionale è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei suoi componenti, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro componente.
10. Ciascun componente non può essere portatore di più di una delega.
11. Le deliberazioni dell'Assemblea Regionale sono assunte a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto ai successivi articoli 19 e 20.
12. Le votazioni sono palesi; esse sono a scrutinio segreto se viene richiesto da almeno un decimo dei presenti. Per le cariche sociali si procederà con la votazione a scrutinio segreto e risulteranno eletti quelli che riporteranno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, risulterà eletto il più anziano di età.
13. L'Assemblea Regionale è presieduta dal Presidente Regionale.
14. L'Assemblea Regionale ha i seguenti compiti:
 - a. Fissare e verificare le direttive e le linee programmatiche per l'attività dell'ANTEAS **REGIONALE ABRUZZO** APS, nell'ambito degli indirizzi deliberati dai competenti Organi dell'ANTEAS;
 - b. Approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Regionale;
 - c. Eleggere e revocare i componenti del Consiglio Regionale, previa determinazione del loro numero;
 - d. Eleggere e revocare i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - e. Eleggere e revocare i componenti del Collegio Regionale dei Garanti;
 - f. Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
 - g. Stabilire, su proposta del Consiglio Regionale, la misura della quota sociale dovuta dai soci;
 - h. Approvare il bilancio consuntivo entro il 30 giugno dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale, il bilancio sociale nonché il bilancio preventivo;



[Handwritten signature]



- i. Salvo quanto previsto dall'articolo 9, provvedere, in caso di mancanza di componenti il Consiglio Regionale, alla loro sostituzione mediante l'elezione o la ratifica, su proposta della Presidenza Regionale, di un nuovo componente scelto tra i soci dell'ANTEAS. I componenti così eletti terminano il loro mandato alla scadenza naturale del Consiglio Regionale;
- j. Deliberare, su proposta del Consiglio Regionale, sulle modifiche dello Statuto;
- k. Deliberare, su proposta del Consiglio Regionale, sullo scioglimento dell'Associazione;
- l. Deliberare su quant'altro demandato dalla legge o per Statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Regionale.

15. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'ANTEAS **REGIONALE ABRUZZO APS**, in libera visione a tutti i soci.

ARTICOLO 9 - CONSIGLIO REGIONALE

- 1. Il Consiglio Regionale è l'organo di direzione dell'ANTEAS **REGIONALE ABRUZZO APS** e compie tutti gli atti consequenziali ed inerenti all'espletamento di tale funzione.
- 2. Il Consiglio Regionale è composto fino a un massimo di **17 (diciassette)** componenti eletti dall'Assemblea Regionale al proprio interno; almeno la metà di essi deve essere eletta tra i rappresentanti dei soci di cui all'art. 8, comma 2, lettera c.
- 3. I componenti del Consiglio Regionale durano in carica 4 anni e sono rieleggibili una sola volta e comunque per complessivi otto anni.
- 4. Il Consiglio Regionale è presieduto dal Presidente Regionale ed è convocato di norma quattro volte all'anno dal Presidente stesso e ogni qualvolta egli lo ritenga necessario, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 giorni prima della data fissata con comunicazione scritta (posta prioritaria, raccomandata, telegramma, fax, mail, pec). La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno il 40% dei suoi componenti; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione con le stesse sopraindicate modalità,
- 5. Le riunioni sono valide quando è presente la metà più uno dei suoi componenti; le sue decisioni sono validamente assunte a maggioranza dei presenti.
- 6. Il Consiglio Regionale ha i seguenti compiti:
 - a. Eleggere il Presidente Regionale e la Presidenza Regionale;

- 
- b. Deliberare, su proposta della Presidenza Regionale, eventuali modifiche allo Statuto dell'ANTEAS **REGIONALE ABRUZZO** APS da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Regionale;
 - c. Deliberare, su proposta della Presidenza Regionale, l'eventuale Regolamento regionale;
 - d. Deliberare sulle relazioni e programmi di attività e iniziative proposte dalla Presidenza Regionale;
 - e. Approvare il progetto di bilancio preventivo e consuntivo con il bilancio di missione da presentare all'Assemblea Regionale;
 - f. Deliberare sull'accettazione o meno di erogazioni liberali, donazioni e lasciti testamentari;
 - g. Ratificare, nella prima riunione successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dalla Presidenza Regionale o dal Presidente Regionale per motivi di necessità e di urgenza;
 - h. Deliberare su quant'altro demandato dal presente Statuto o sottoposto al suo esame dalla Presidenza Regionale.
7. L'intero Consiglio Regionale decade dalle proprie funzioni nel caso di vacanza contemporanea di più della metà dei propri componenti.
8. I componenti degli organi direttivi delle Associazioni socie di ANTEAS **REGIONALE ABRUZZO** APS, qualora ricoprano anche la carica di Consiglieri Regionali di ANTEAS **REGIONALE ABRUZZO** APS, decadono da questo ultimo ufficio dal momento della cessazione della carica ricoperta nella Associazione socia. Gli stessi sono sostituiti, quali Consiglieri Regionali, dalla medesima persona eletta a ricoprire l'incarico da cui sono cessati. Tale sostituzione dovrà essere ratificata nella prima riunione dell'Assemblea Regionale.
- 

ARTICOLO 10 - PRESIDENZA REGIONALE

1. La Presidenza Regionale è l'organo esecutivo e amministrativo dell'ANTEAS **REGIONALE ABRUZZO** APS.
2. La Presidenza Regionale è composta, sulla base della deliberazione del Consiglio Regionale, da tre componenti.

Ne fanno parte il Presidente Regionale e due Vice Presidenti Regionali nominati dal Consiglio Regionale a maggioranza dei presenti.
3. Il Presidente Regionale e i Vice Presidenti durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati una sola volta e comunque per complessivi otto anni.

4. La Presidenza Regionale ha i seguenti compiti:

- a. coordina i lavori e l'iniziativa politica dell'ANTEAS in ambito regionale e adotta tutti gli atti necessari per il perseguimento delle finalità sociali, in coerenza con il programma approvato dall'Assemblea Regionale;
- b. propone al Consiglio Regionale i programmi di attività e le altre iniziative dell'ANTEAS **REGIONALE ABRUZZO** APS e vigila sulla loro realizzazione;
- c. adotta decisioni urgenti, anche se non di sua competenza, salvo ratifica del Consiglio Regionale nella prima riunione successiva;
- d. predispone il progetto dei bilanci consuntivo e preventivo e del bilancio sociale;
- e. assume collaboratori e stipula contratti e convenzioni;
- f. predispone eventuali modifiche allo Statuto;
- i. esercita gli altri poteri attribuiti dal presente Statuto.

5. Il suo funzionamento è disciplinato dal Regolamento Nazionale e dall'eventuale Regolamento regionale.

ARTICOLO 11 - IL PRESIDENTE REGIONALE

- 1. Il Presidente Regionale ha la rappresentanza politica dell'ANTEAS **REGIONALE ABRUZZO** APS e la dirige in base agli orientamenti ed alle deliberazioni assunte dagli Organi Sociali.
- 2. Il Presidente Regionale dura in carica 4 anni e può essere riconfermato una sola volta e comunque per complessivi otto anni.
- 3. Il Presidente Regionale ha la rappresentanza legale dell'ANTEAS **REGIONALE ABRUZZO** APS con facoltà di agire e resistere in giudizio. Ha la firma per tutte le operazioni sociali, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione nell'ambito di eventuali limiti posti dal Consiglio Regionale.
- 4. Presiede alla direzione dell'ANTEAS **REGIONALE ABRUZZO** APS e adotta i provvedimenti necessari per il funzionamento e la gestione dell'ANTEAS **REGIONALE ABRUZZO** APS e per l'esecuzione delle deliberazioni degli Organi Sociali.
- 5. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea Regionale, del Consiglio Regionale e ne garantisce l'esecuzione delle deliberazioni;
- 6. Almeno sei mesi prima della scadenza del mandato del Consiglio Nazionale, a seguito dell'emanazione dell'apposito atto del Presidente Nazionale dell'ANTEAS, attiva il meccanismo elettorale dei livelli territoriali dell'ANTEAS nell'ambito del territorio regionale;

7. In caso di somma necessità e urgenza, assume provvedimenti di competenza della Presidenza Regionale o del Consiglio Regionale, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva;
8. Il Presidente Regionale può delegare al o ai Vice Presidenti talune determinate facoltà piuttosto che nominare procuratori per singoli atti.
9. In caso di assenza, impedimento o di cessazione per qualunque causa del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente o, in caso di più Vice Presidenti, da quello anagraficamente più anziano.

ARTICOLO 12 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da 3 membri di cui uno, con le funzioni di Presidente, dovrà essere scelto, qualora ricorrano gli estremi di cui all'articolo 30 e 31 del D. Lgs 117/2017, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Legali presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
2. Ove si renda vacante la carica di Presidente, l'Assemblea Regionale, nella prima riunione utile, provvede alla nuova elezione. In caso di decesso, rinuncia o decadenza di un Revisore, il Consiglio Regionale provvede all'integrazione del Collegio medesimo sottoponendone la nomina alla ratifica della prima Assemblea Regionale. I nuovi nominati scadono insieme a quelli in carica.
3. Ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'articolo 2399 del Codice Civile.
4. Il Collegio dei Revisori dei Conti partecipa alle riunioni dell'Assemblea Regionale, controlla la gestione amministrativa e il patrimonio dell'ANTEAS **REGIONALE ABRUZZO** APS, verifica il bilancio consuntivo e ne riferisce all'Assemblea Regionale con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti i componenti.
5. Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
6. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui al Codice del Terzo Settore ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo Settore.
7. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere alla Presidenza Regionale notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

8. La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con qualunque altra carica all'interno dell'ANTEAS **REGIONALE ABRUZZO** APS.
9. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti durano in carica 4 anni e sono rieleggibili.

ARTICOLO 13 - COLLEGIO REGIONALE DEI GARANTI

1. Il Collegio Regionale dei Garanti è formato da tre componenti, di cui uno con funzione di Presidente, eletti dall'Assemblea Regionale.
2. Qualsiasi controversia sorga nell'interpretazione e l'esecuzione del presente Statuto tra gli organi, gli associati o organi e associati, quando non di competenza del Collegio Nazionale dei Garanti, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile del Collegio Regionale dei Garanti.
3. Il Collegio Regionale dei Garanti svolge inoltre tutte le altre funzioni attribuite dal presente Statuto.
4. I componenti del Collegio Regionale dei Garanti durano in carica 4 anni e sono rieleggibili una sola volta.

ARTICOLO 14 - INCOMPATIBILITA'

1. Il Presidente Regionale è incompatibile:
 - a) con responsabilità di governo a tutti i livelli; con il mandato nelle Assemblee rappresentative europee, nazionali, regionali, provinciali, aree metropolitane e dei Comuni;
 - b) nell'ambito di partiti o formazioni politiche che presentano liste alle elezioni o che costituiscano gruppi parlamentari o consiliari, con l'appartenenza: - ai Consigli e ai Comitati di pari livello o livello superiore; - alle Direzioni e agli organi esecutivi a tutti i livelli;
 - c) nell'ambito sindacale con responsabilità nelle Segreterie Confederali e nelle Segreterie di Federazione a qualsiasi livello.
2. Le suddette incompatibilità sono operanti dal momento in cui si verificano. Non sono ammesse deroghe e la decadenza dagli organi dell'ANTEAS e dell'ANTEAS **REGIONALE ABRUZZO** APS è immediata nei momenti in cui si verificano.
3. La carica di Presidente di ANTEAS Provinciale/Metropolitana è incompatibile con quella di Presidente di ANTEAS **REGIONALE ABRUZZO** APS.

ARTICOLO 15 - REGOLAMENTO

1. Il Consiglio Regionale può dotarsi di un proprio Regolamento organizzativo compatibile con i vincoli previsti dallo Statuto e dal Regolamento Nazionale.

ARTICOLO 16 - PATRIMONIO

1. Il patrimonio dell'ANTEAS **REGIONALE ABRUZZO** APS -costituito dal complesso di tutti i beni mobili ed immobili, comunque appartenenti all'ANTEAS **REGIONALE ABRUZZO** APS nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale ad essa facenti capo - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. E' fatto divieto ad **ANTEAS ABRUZZO** APS di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ARTICOLO 17 - RISORSE ECONOMICHE

1. L'ANTEAS **REGIONALE ABRUZZO** APS trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
 - a. Contributi dei soci;
 - b. Contributi dai privati;
 - c. Contributi dallo Stato, da Enti, da Istituzioni pubbliche e private, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
 - d. Contributi da organismi internazionali;
 - e. Rimborsi derivanti da convenzioni;
 - f. Donazioni e lasciti testamentari con beneficio d' inventario, in deroga agli articoli 600 e 786 del C.C. destinando i beni ricevuti e le loro rendite esclusivamente al conseguimento delle finalità dagli accordi e dallo Statuto. I beni così acquisiti vanno intestati all'ANTEAS **REGIONALE ABRUZZO** APS nei termini di legge;
 - g. Proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del D.Lgs 117/2017;
 - h. Ogni altra entrata ammessa dalla legge 106/2016 e successive modifiche o integrazioni.

ARTICOLO 18 - BILANCIO PREVENTIVO E BILANCIO CONSUNTIVO

1. Il bilancio preventivo e quello consuntivo vanno dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno;
2. Il Consiglio Regionale deve presentare all'Assemblea Regionale per l'approvazione, entro il 30 giugno di ogni anno, il bilancio consuntivo costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e dalla relazione sulla gestione congiuntamente, qualora ricorrano i requisiti

previsti dall'articolo 14 del D.Lgs 117/2017, al bilancio sociale da predisporre sulla base delle linee guida previste dal Codice del Terzo Settore. Il bilancio consuntivo deve essere accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti. All'Assemblea Regionale viene presentato anche il bilancio preventivo dell'anno successivo a quello di riferimento.

3. Il bilancio consuntivo deve essere messo a disposizione del Collegio dei Revisori dei Conti almeno 15 giorni prima dell'adunanza dell'Assemblea Regionale.
4. Il bilancio consuntivo deve essere depositato presso la sede dell'ANTEAS **REGIONALE ABRUZZO** APS almeno 10 giorni prima della seduta dell'Assemblea Regionale e potrà essere consultato da ogni socio;
5. L'ANTEAS **REGIONALE ABRUZZO** APS ha l'obbligo di impiegare gli eventuali avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

ARTICOLO 19 - MODIFICHE ALLO STATUTO

1. Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea Regionale dal Consiglio Regionale o da almeno il 25 % dei componenti dell'Assemblea Regionale.
2. L'Assemblea Regionale che delibera le modifiche allo Statuto è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti dei componenti dell'Assemblea Regionale e le relative deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti in proprio o per delega.

ARTICOLO 20 - SCIoglimento

1. Per deliberare lo scioglimento dell'ANTEAS **REGIONALE ABRUZZO** APS e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti dell'Assemblea Regionale. Con la stessa delibera, l'Assemblea Regionale provvede alla nomina di uno o di più liquidatori.
2. All'atto dello scioglimento, è fatto l'obbligo all'ANTEAS **REGIONALE ABRUZZO** APS di devolvere il patrimonio residuo ad altri enti di terzo settore operanti in analoghi settori secondo le modalità e le procedure stabilite dalla Legge, in particolare dall'articolo 9 del D. Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 21 -DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Per quanto non previsto e stabilito dal presente Statuto, si fa riferimento al Codice Civile, al Codice del Terzo Settore e alle norme vigenti in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.





AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Chieti
Ufficio Territoriale di Ortona

Il presente atto è stato qui registrato il 30 APR. 2019

al n. 195 serie 3

ammontare di € 11 off. 11

ESE+ITÈ

Il Funzionario Addetto 9 **FRANCA FONTANELLA (*)**

"(*) Firma su delega del Direttore Provinciale, Franco Susi
- O.d.S. n. 55/2018 prot. N. 8730/RIG del 31 dicembre 2018"